

## **DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO ESTERI**

Per ottenere l'ammissione al corso di studio prescelto e/o il riconoscimento dei periodi di studio e dei titoli accademici esteri, i cittadini di nazionalità straniera e italiana, in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, devono produrre la documentazione di seguito indicata.

### 1) gli studenti interessati ai **corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico**:

a) il **titolo finale degli studi secondari in originale o copia conforme**, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da **attestato di comparabilità e verifica del titolo rilasciato a cura del Cimea**, Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, in convenzione con l'Università degli Studi di Perugia. In alternativa dovranno produrre, a corredo del titolo finale degli studi secondari:

- traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo, nonché legalizzazione (ove richiesta) e "dichiarazione di valore in loco", in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio;
- oppure traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo, nonché legalizzazione (ove richiesta) e attestato di comparabilità rilasciato da centri ENIC-NARIC;

Qualora il titolo finale degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, va allegato:

- il certificato attestante gli studi accademici parziali compiuti con indicazione degli esami superati (in caso di richiesta di abbreviazione di corso va prodotta la documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi);
- oppure il titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario;
- oppure il certificato di corso propedeutico (foundation course);

b) il certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università nel Paese di provenienza;

### 2) gli studenti interessati ai **corsi di laurea magistrale non a ciclo unico**:

a) il titolo accademico conseguito presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri in originale o copia conforme, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da attestato di comparabilità e verifica del titolo rilasciato a cura del Cimea, Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, in convenzione con l'Università degli Studi di Perugia. In alternativa dovranno produrre a corredo del titolo accademico:

- traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché legalizzazione (ove richiesta) e "dichiarazione di valore in loco", in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio;
- oppure traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché legalizzazione (ove richiesta) e attestato di comparabilità rilasciato da centri ENIC-NARIC;

b) il certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (transcript), nonché, per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti, muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana (si accettano originali rilasciati in lingua inglese, francese e spagnolo). Gli studi post secondari (esami e crediti) compiuti possono essere attestati dal "Diploma Supplement", ove adottato.

## **Traduzione e legalizzazione dei documenti di studio**

Laddove richiesto i documenti di studio esteri devono essere di **traduzione ufficiale in lingua italiana**. La traduzione può essere fatta eseguire, a cura degli interessati, rivolgendosi al Tribunale di zona, a traduttori locali (in questo caso deve essere confermata dalla relativa Rappresentanza Italiana), a traduttori ufficiali e giurati oppure alle rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese ove il documento è stato rilasciato operanti in Italia.

Per quanto attiene alla **legalizzazione** dei titoli di studio e dei certificati, necessaria a garantirne l'autenticità, lo studente dovrà rivolgersi all'Autorità competente per territorio.

La legalizzazione non è necessaria se il Paese dove hai conseguito il titolo aderisce alla convenzione dell'Aja (1961). La legalizzazione è sostituita in questo caso dall'Apostille.

Non è inoltre necessaria alcuna legalizzazione se il tuo titolo di studio è rilasciato da un'istituzione del Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia (Convenzione di Bruxelles 1987), Germania (Convenzione di Roma 1969), Austria (Convenzione di Vienna 1975).